



>

STATUTO

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione e durata)

La «Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi» - di seguito chiamata Fondazione - è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Jesi istituita nel 1844 da una Società di private persone, approvata con Rescritto Pontificio in data 27 maggio 1844, riconosciuta come Ente Morale con regio decreto 4 aprile 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto N. 30800 in data 16/4/1992 del notaio Marcello Pane, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. 435374 del 25/3/1992.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461, dal D.Lgs. 17.5.1999, n. 153, dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 3

(Sede e ambito di attività)

La Fondazione ha sede legale in Jesi, e svolge la sua attività principalmente nel territorio dei Comuni di Jesi, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Filottrano, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte San Vito, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ripe, Rosora, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, nonché in via straordinaria e al ricorrere di determinati presupposti, nel restante territorio della provincia di Ancona in relazione agli altri insediamenti della ex Cassa di Risparmio di Jesi.

Art. 4

(Scopi e settori di intervento)

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire gli scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità e avuto pure riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza sceglie, nell'ambito dei settori ammessi e con la cadenza triennale ivi prevista, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dall'Organo

di Indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di Vigilanza.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

Art. 5 ***(Attività della Fondazione)***

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 anche in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, necessarie o opportune per il perseguimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del D.Lgs 153/99, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, nei limiti degli scopi statutari.

Art. 6 ***(Regolamenti interni)***

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento e/o regolamenti, approvati dall'Organo di Indirizzo, che recano i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 7 ***(Patrimonio)***

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del donante o del testatore;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di Indirizzo al fine di perseguire la salvaguardia del patrimonio e la stabilizzazione delle erogazioni. La relativa delibera sarà inviata all'Autorità di Vigilanza.

Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4^o del D.Lgs 153/99.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

La gestione del patrimonio mobiliare può essere affidata in tutto o in parte all'esterno ricorrendo ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione. Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico indipendente, composto anche da membri degli organi della Fondazione, che si incarica di effettuare la scelta dell'intermediario per l'affidamento della gestione sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.

La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

Art. 8 ***(Destinazione del reddito)***

La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, opera in via esclusiva nei settori ammessi ed in prevalenza nei settori rilevanti di cui all'art. 4 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999.

La restante parte di reddito, residua dopo le destinazioni di cui al comma precedente, non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e) e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta solo ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 4 del presente statuto, nel rispetto dei principi richiamati nel citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai soci, ai componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo e ai dipendenti, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 15.

TITOLO SECONDO

Art. 9 ***(Organi)***

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO PRIMO

Disposizioni comuni

Art. 10

(Requisiti generali di onorabilità)

I componenti di tutti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare:

- a) gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
- b) i falliti e i condannati con sentenza definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
- c) coloro che abbiano riportato condanna con sentenza irrevocabile o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta per un qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria in base alle quali provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 11

(Cause generali di incompatibilità)

Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, ovvero della Società bancaria conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, che ricoprano la carica di componenti il Consiglio e la Giunta, di Presidente e di

Sindaco presso amministrazioni regionali, provinciali e comunali e che siano membri dei relativi organi di controllo;

- e) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti ed enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o di collaborazioni coordinate e continuative anche a tempo determinato;
- f) coloro che ricoprono cariche presso altre fondazioni di origine bancaria;
- g) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti permanenti, e fatti comunque salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio;
- h) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
- i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell'Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di uno dei suddetti organi che assume la carica in un diverso organo della Fondazione sopra indicato, decade automaticamente dal primo. Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale che comunque non può essere dipendente della società bancaria conferitaria.

Qualora il Socio dell'Assemblea sia nominato membro di uno degli altri organi della Fondazione o assuma la carica di Segretario Generale è sospeso dalla qualifica ricoperta nell'Assemblea per tutto il periodo di svolgimento del mandato nell'altro organo. Il periodo di sospensione non è computato nella durata della qualifica di socio.

Art. 12

(Cause generali di conflitto di interessi)

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente l'interessato è dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che assume tale determinazione entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 13

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2[^], lett. c);

- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 10, comma 2[^], lett. c), con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3[^], della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato non superiore a 180 giorni, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 14 ***(Cause generali di decadenza)***

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 11.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

I componenti l'Organo di Indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Fondazione, che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 15 ***(Indennità)***

Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso, anche in misura presunta, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni per i soggetti fuori comune della sede della Fondazione. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura presunta, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni per i soggetti fuori comune della sede della Fondazione. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

Assemblea

Art. 16 **(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea dei Soci, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento ed è costituita da un numero massimo di n. 130 soci, nominati dall'Assemblea su domanda dell'interessato o per elezione; l'Assemblea, nel nominare nuovi Soci, deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente con i compiti che lo Statuto assegna all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli soci.

Il socio dura in carica dieci anni dalla data di nomina e può essere confermato per una sola volta.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. I soci non hanno altresì diritto a compensi o altre indennità.

Art. 17 **(Competenze dell'Assemblea dei Soci)**

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
- b) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo, in modo da assicurare l'equilibrio nella composizione dell'organo stesso in linea con quanto in merito complessivamente disposto dall'art. 4 del D.Lgs 153/99;
- c) la formulazione, di pareri preventivi obbligatori non vincolanti, entro e non oltre 10 giorni dalla singola richiesta su:
 - modifiche statutarie;
 - operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione;
 - progetto di programma pluriennale di attività;
 - progetto di piano programmatico annuale;
 - devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 7[^] del D.Lgs 153/99.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione.

CAPO TERZO

Organo di Indirizzo

Art. 18 **(Composizione)**

L'Organo di Indirizzo è composto da 24 membri, oltre il Presidente che partecipa senza diritto di voto, così designati:

- a) n. 12 dall'Assemblea dei Soci;
- b) n. 12 dai seguenti enti, organismi, istituzioni:
 - 1) Provincia di Ancona: n.1 componente;
 - 2) Comune di Jesi: n. 2 componenti;
 - 3) Comune di Senigallia: n.1 componente;
 - 4) Comuni della Vallesina inclusi tra quelli indicati all'art. 3: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio;
 - 5) Diocesi di Jesi: n.1 componente;
 - 6) Diocesi di Senigallia: n.1 componente;
 - 7) Università di Ancona e Macerata: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio;
 - 8) Istao (Istituto Adriano Olivetti di Ancona) e Distretto Scolastico n. 8 di Jesi: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio;
 - 9) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona: n.1 componente;
 - 10) Ordini della Provincia di Ancona degli: Architetti, Avvocati, Dottori Agronomi e Forestali, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Medici: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio;
 - 11) Associazioni di Volontariato con sede legale ed operanti nei comuni elencati all'art. 3 e iscritte da almeno cinque anni nel registro istituito presso la Regione Marche a norma dell'art. 6 della legge n. 266 del 11/8/1991: n.1 componente a rotazione mediante sorteggio.

I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 19

(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

L'Assemblea dei Soci i soggetti ed enti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno il cinquanta per cento di essi devono essere residenti da almeno tre anni nei territori di cui all'art. 3 dello Statuto;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un anno dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 11;
- d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 21.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art. 21, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

Art. 20

(Procedura di nomina)

Il Presidente della Fondazione, 150 giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata al soggetto cui compete la designazione e successivamente convoca l'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza.

I soggetti di cui all'art. 18 lett. b) presentano alla Fondazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, un candidato nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto e dall'Organo di Indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 21.

Il Presidente, entro 30 giorni, richiede al designato di produrre la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il nominato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione con la fissazione di un nuovo termine entro il quale, a pena di decadenza, deve pervenire la designazione stessa.

L'Organo di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare il candidato designato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, la nomina relativa è effettuata dal Prefetto di Ancona che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha ommesso di effettuare la designazione.

Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro 10 giorni dalla stessa nomina.

In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, provvede il Collegio dei Revisori dei Conti all'attuazione di quanto al presente articolo.

Art. 21 ***(Requisiti di professionalità)***

I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo.

Art. 22 ***(Durata in carica)***

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nominati solo per un altro mandato consecutivo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di componenti che cessano il mandato in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato stesso, durano in carica per il tempo necessario al completamento del mandato originario del sostituito.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Il nuovo Organo di Indirizzo si intende regolarmente costituito e in grado di deliberare non appena risulti nominata almeno la maggioranza dei nuovi componenti.

L'insediamento del nuovo Organo di Indirizzo non potrà comunque avvenire prima che siano stati nominati tutti i designati che nel termine assegnato abbiano ritualmente prodotto i previsti documenti.

Art. 23 ***(Competenze dell'Organo di Indirizzo)***

Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui agli artt. 6, comma 1[^], e 21, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei membri nominati nel consiglio stesso;
- e) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi nei limiti della normativa vigente e con parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti per i componenti l'Organo di Indirizzo;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, previo parere preventivo, non vincolante, dell'Assemblea dei Soci;
- i) la determinazione, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, previo parere preventivo dell'Assemblea dei Soci. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- j) la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei settori rilevanti in cui la Fondazione opererà nell'ambito della prevista programmazione periodica;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, previo parere preventivo dell'Assemblea dei Soci;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'istituzione di imprese strumentali;
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro 30 giorni dei conseguenti provvedimenti.

I pareri obbligatori e non vincolanti dell'Assemblea, ove previsti, devono essere resi dalla stessa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Organo di Indirizzo. In difetto, l'Organo di Indirizzo assume comunque la relativa delibera.

Art. 24

(Funzionamento dell'Organo di Indirizzo)

L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno ogni 90 giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei Revisori dei Conti; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato da chi lo sostituisce a norma di Statuto con le medesime modalità.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, almeno un giorno prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

Qualora siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei Conti, la riunione è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di Statuto.

L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 25

(Validità delle deliberazioni)

Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso svolgono le funzioni di scrutatore due componenti l'Organo di Indirizzo di volta in volta nominati.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello Statuto, l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

CAPO QUARTO

Consiglio di Amministrazione

Art. 26

(Composizione e durata)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, incluso il Presidente, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vicepresidente.

La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni decorrenti dalla data di nomina. Il mandato scade entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del quadriennio di durata del mandato stesso.

Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un altro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 27
(Nomina)

Gli amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo procede, applicando una metodologia di tipo selettivo-comparativo per valutare i requisiti dei candidati, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenendo anche presente i settori di intervento e che almeno quattro dei componenti stessi devono essere residenti da non meno di tre anni in uno dei territori di cui all'art. 3 dello Statuto.

A tale scopo 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quanto previsto al successivo art. 28, che dovrà possedere il candidato in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione una o più candidature.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati se non sia trascorso almeno un anno.

Art. 28
(Requisiti di professionalità)

Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso soggetti pubblici o privati di dimensioni adeguate con riferimento anche ai settori finanziario e mobiliare.

Art. 29
(Adunanze e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di 12 volte l'anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente secondo modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Per le deliberazioni concernenti le fattispecie indicate all'art. 30 lettera n) è necessaria la maggioranza dei due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica.

Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tale caso due componenti il Consiglio, all'uopo nominati, svolgono la funzione di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali stessi secondo quanto previsto dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Art. 30
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Vicepresidente della Fondazione;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) la approvazione e modifica del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti degli organi della Fondazione, l'incarico andrà concordato ex ante e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- h) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- i) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- k) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- l) la designazione o nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere. In particolare ciascun designato o nominato dalla Fondazione in enti o società non potrà cumulare più di due incarichi incluso quello eventualmente ricoperto, escluse le rappresentanze di cui all'art. 31 ultimo comma;
- m) l'acquisto, la vendita, il conferimento di immobili in fondi immobiliari, l'accettazione di donazioni, di eredità, legati e liberalità;
- n) l'acquisto e la cessione di azioni della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, lett. f) del D.Lgs 153/99 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;
- o) la stipulazione e la risoluzione di patti e accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate o il recesso dagli stessi;
- p) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;
- q) gli indirizzi in merito alle società partecipate;
- r) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, nonché del Segretario Generale, nei limiti della normativa vigente;
- s) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
 - alla scelta non vincolante dei settori rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari

poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

CAPO QUINTO

Presidente

Art. 31 ***(Poteri del Presidente)***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto al voto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) assume, d'intesa con il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con il consigliere anziano, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza, riferendone all'adunanza successiva del Consiglio stesso;
- e) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- f) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32 ***(Requisiti, nomina ed attribuzioni)***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni nei territori di cui all'art. 3 dello Statuto.

I revisori durano in carica quattro anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Il revisore con maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di medesima anzianità di iscrizione, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

I revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti, o dell'Organo di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica per i propri componenti il possesso e la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per almeno un anno.

In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età per la residua durata del mandato.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SETTIMO

Segretario Generale

Art. 33

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto, anche in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione, fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Il Consiglio di Amministrazione determina il mandato del Segretario Generale e ne definisce il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al capo primo, titolo secondo dello Statuto e, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO TERZO

Art. 34

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di

quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del preposto agli uffici di segreteria.

La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 35

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo.

Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio annuale chiuso al 31 dicembre accompagnato dalla relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e almeno 15 giorni prima dell'approvazione li deposita presso la sede della Fondazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio, una volta approvato, deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, per le osservazioni di propria competenza, entro 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5[^], del D.Lgs 153/99.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione avrà cura di assicurare, comunque, la pubblicità del bilancio nelle forme ritenute più idonee.

TITOLO QUARTO

Art. 36

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La Fondazione, con decisione unanime dell'Organo di Indirizzo, sentita l'Assemblea e con

l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 153/99.

Art. 37
(Norma transitoria)

Il mandato svolto dai componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 1° luglio 2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/1999 ed ai fini di quanto previsto in merito dallo Statuto.

Coloro che saranno nominati in sostituzione dei componenti l'Organo di Indirizzo in carica alla data di approvazione del presente statuto, svolgeranno il mandato di propria competenza fino alla data del 15 novembre 2012. Per la durata dei mandati successivi si richiama quanto specificato nell'art. 22 dello Statuto.

Le disposizioni in tema di incompatibilità previste dall'art. 11, commi 2 e 3, si applicano ai componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che risultino rinnovati successivamente a quelli in carica alla data del 1° luglio 2004. Le stesse disposizioni si applicano alle nomine nei citati Organi eventualmente effettuate a decorrere dalla data del 1° luglio 2004.

I soci dell'Assemblea in carica alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza mantengono la carica per il periodo originariamente previsto.

Al fine di dare adeguata pubblicità allo Statuto la Fondazione provvederà a pubblicarne il testo sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.